

III - Varie:

1) - Indennità di contingenza portieri (Decreto Legislativo C. P. S. n. 1460 del 14 dicembre 1947) -

Il Direttore generale informa che il decreto legislativo del Capo Provisorio dello Stato 14 dicembre 1947 n. 1460 raddoppia, con effetto dal 1° ottobre 1947, l'indennità giornaliera di contingenza, a favore dei portieri, prevista dal precedente Decreto 22 aprile n. 285. -

Tale indennità fissata nel 1° Decreto con un minimo di £ 40 - ed un massimo di £ 150 giornaliere, si eleva ora, rispettivamente, a £ 80 e a £ 300. -

I portieri dell' I. N. A. usufruiscono, in confronto di quelli dipendenti da privati, di un trattamento salariale più favorevole che venne loro accordato con l'intesa che le somme percepite in più sarebbero state conguagliate con futuri aumenti disposti per legge. -

È tenuto conto che i portieri di Roma dell' I. N. A. percepiscono in più, mediamente, £ 3.700 mensili e quelli della periferia £ 2.500 mensili, tali somme - alla stregua degli accordi intercorsi - dovrebbero essere defalcate dalle £ 4.500 mensili massime loro spettanti di cui al raddoppio dell'indennità di contingenza. -